

**MOTIVI IN FATTO E DIRITTO.**

Con avvisi di accertamento notificati in data 23.7.2010, l'Agenzia delle Entrate di Bergamo 2 accertava a carico della VERGA s.p.a l'omessa contabilizzazione di ricavi per l'importo di Euro 1.342.373,52 ai fini IRES e IRAP e una maggiore imposta ai fini IVA pari ad Euro 262.862,82 per l'anno 2005; l'omessa contabilizzazione di ricavi per l'importo di Euro 1.290.188,00 ai fini IRES e IRAP e una maggiore imposta i fini IVA pari ad Euro 1.800 per il 2006.

Le rettifiche effettuate si basavano sul P.V.C. della Guardia di finanza di Sarnico in data 15.4.2008 ove sono stati rilevati, ai fini delle imposte dirette, l'omessa contabilizzazione di ricavi (per l'ammontare di Euro 40.000 in relazione alla cessione di un immobile e per l'ammontare di Euro 2.373,52 in relazione alla illegittima emissione di note di credito) e di sopravvenienze attive (per l'importo di Euro 1.300.000,00) derivante dal disconoscimento di passività iscritte in bilancio ritenute insussistenti in quanto riconducibili ad operazioni inesistenti per l'anno 2005; l'omessa contabilizzazione di ricavi (per l'ammontare di Euro 45.000) in relazione alla cessione di un immobile e per l'ammontare di Euro 1.245.188,00 in relazione al corrispettivo presuntivamente conseguito per l'emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti per l'anno 2006 ai fini IVA la contestazione riguardava la violazione dell'obbligo di registrazione di operazioni imponibili in connessione alla suddetta cessione dell'immobile). Avverso i suddetti atti impositivi proponeva rituale ricorso la Società VERGA s.p.a. contestando il ricorso all'accertamento parziale, il riferimento a norme successivamente annullate, la mancata dimostrazione della non corrispondenza del prezzo dichiarato rispetto a quello effettivamente corrisposto, la mancanza di prova circa la fittizietà delle operazioni e circa il vantaggio tratto per l'emissione della fatture ritenute fittizie, la non congruità e coerenza della percentuale di redditività applicata. Chiedeva, pertanto, l'annullamento degli atti impugnati e, in subordine, la non applicazione delle sanzioni.

Si costituiva in giudizio l'ufficio che chiedeva il rigetto del ricorso ribadendo la legittimità del proprio operato

Ritiene la Commissione che i ricorsi proposti siano infondati e che debbano essere respinti.

Per quanto concerne l'eventuale indebito ricorso ad accertamento parziale, va solo rilevato che l'Agenzia delle Entrate, richiamando l'art. 41 bis del D.P.R. 600/73, ha solo fatto riserva di ricorrere in seguito ad ulteriori accertamenti integrativi avverso i quali la parte potrà, se del caso, legittimamente ricorrere.

Non merita accoglimento nemmeno la tesi del ricorrente secondo la quale non sarebbe possibile affiancare nello stesso accertamento rettifiche analitiche e ricostruzioni di natura induttiva in quanto nulla vieta che a tale metodologia, utilizzata in relazione alle operazioni inesistenti, si affianchi anche la rettifica del ricavo derivante da una compravendita immobiliare.

Per quanto concerne i motivi relativi al primo rilievo attinente alla compravendita immobiliare, l'ufficio nelle sue deduzioni ha ripercorso l'iter normativo delle norme successive al c.d. decreto Bersani - Visco ed ha correttamente ritenuto applicabile la legge n. 88 del 2009 che , con l'art. 24, ha ripristinato la situazione

antecedente al decreto Bersani - Visco non solo ai fini IVA ma anche ai fini delle imposte dirette ripristinando la vecchia stesura dell'art. 54 comma 3 del D.P. R. 633/72 e dell'art. 39, comma 1, del D.P.R. 600/73 in virtù delle quali l'amministrazione finanziaria deve considerare la non congruità dei prezzi praticati per le cessioni aventi per oggetto beni immobili come presunzione semplice idonea a integrare la prova della pretesa tributaria solo se corroborata da ulteriori elementi aventi i requisiti della gravità, precisione e concordanza.

Nella specie, gli elementi probatori, aventi i suddetti requisiti, sono costituiti:

- a) dal finanziamento corrisposto all'acquirente come mutuo di importo superiore al corrispettivo indicato in fattura;
- b) dalla perizia tecnica disposta dall'istituto di credito che ha appurato che il valore del mutuo ipotecario corrispondeva al 69% del valore stimato;
- c) dal contratto preliminare acquisito dalla banca riportante la somma di Euro 145.000;
- d) dal ritrovamento di foglio di carta commerciale contenente un appunto sul prezzo effettivamente corrisposto e corrispondente al valore indicato nel preliminare;
- e) dalle affermazioni del cliente della VERGA che ha ammesso di avere corrisposto la somma di Euro 130.000.

Infondato è anche il motivo relativo alle fatture ritenute inesistenti.

Infatti, è stata ritenuta correttamente l'insussistenza di obbligazioni nei confronti della cliente C.D.A. s.r.l. (successivamente denominata Polini Group s.p.a.) esposte nel conto clienti C/anticipi in virtù di fatture emesse nei confronti di quest'ultima società per l'ammontare di Euro. 1.300.000 per il 2005 e per Euro 4.350.000 per il 2006 sulla base di una pretesa promessa di futura locazione.

Invero, le fatture registrate sono relative ad canone di locazione per un capannone non ancora completato sito in Paratico (ultimato solo nel 2008).

La parte ha cercato di giustificare la effettività delle operazioni registrate producendo una scrittura privata non autenticata intercorrente tra le parti suddette in data 30.3.2004 e 30.1.2006 intitolata promessa di futura locazione; appare evidente che in mancanza di uno degli elementi essenziali del contratto di locazione, cioè la cosa da locare (i lavori del capannone sono stati iniziati solo nei primi mesi del 2006 e sono stati ultimati solo nell'aprile 2008), i documenti fiscali sopra richiamati sono stati ritenuti correttamente afferenti ad operazioni inesistenti. Se il contribuente, secondo il consolidato orientamento della Suprema corte, non è in grado di dimostrare la fonte che giustifica la deducibilità, questa deve ritenersi indebita sicché l'ufficio ha legittimamente provveduto a recuperare a tassazione quanto dedotto.

E, nella specie, la società contribuente non ha fornito alcuna prova della effettiva esistenza delle operazioni documentate dalle fatture, a fronte della gravità degli elementi indiziari posti a base della rettifica.

Infatti, ha solo prodotto una scrittura privata non avente data certa rappresentando una versione della vicenda del tutto inverosimile.

Infatti, se fosse vero quanto prospettato dalla ricorrente, all'azienda, futura locataria, a fronte di una semplice promessa, avrebbe corrisposto acconti, nel periodo d'imposta 2005, per Euro 1.300.000, e, nel periodo d'imposta 2006, per

Euro 4.350.000 in relazione ad un rapporto locativo che si sarebbe concretizzato non prima del terzo e secondo anno successivo (sempre che per quell'epoca fossero ultimati i lavori di ultimazione del capannone) per un canone annuale pari alla metà ed ad un settimo di quanto versato a titolo di mera anticipazione.

Si sarebbe trattato, in ogni caso, di comportamenti palesemente antieconomici sintomatici di finalità extraimprenditoriali e di indebita sottrazione di materia imponibile senza valida giustificazione.

Tra l'altro, l'ufficio ha rilevato come la società emittente e quella destinataria delle fatture facciano capo ad un comune centro di interessi economici.

Ai fini Iva, poi, l'ufficio ha correttamente recuperato l'imposta detratta sulla base di tre note di credito emesse successivamente alla scadenza del termine di un anno stabilito dall'art. 26 comma 3 del D.P.R. 633/72. Invero, il quadro normativo nella specie applicabile esprime il principio secondo cui chi emette una fattura per operazioni inesistenti è obbligato al versamento dell'IVA mentre colui che le riceve la utilizza non ha diritto alla detrazione della relativa imposta.

Infine, non può trovare accoglimento la richiesta di non applicazione delle sanzioni in quanto non ricorre nella specie nessuna delle cause di non punibilità previste dall'art. 6 del D. Lvo n. 472/1997.

Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

**P.Q.M.**

Visto l'art. 36 D.Lgs. 546/92,

**RESPINGE**

i ricorsi n. 240/11 e 241/11 proposti da VERGA s.p.a. avverso gli avvisi di accertamento IRES-IRAP-IVA 2005 e 2006.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessivi Euro 2.200,00.